

di Avv.to Rosa Bertuzzi

CARRELLO ELEVATORE CONFORME ALLA NORMATIVA CE, MA INIDONEO ALL'USO CONCRETO: LA CASSAZIONE CONFERMA LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

La conformità del macchinario alla normativa CE non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando l'attrezzatura, pur astrattamente conforme, non sia concretamente idonea alla lavorazione da eseguire e il suo utilizzo esponga a rischi che il datore avrebbe dovuto prevenire.

Con la sentenza n. 30045 del 6 agosto 2026, la Cassazione penale, Sez. IV, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio mortale verificatosi durante le operazioni di movimentazione di un carico, ribadendo che la conformità di un'attrezzatura alla normativa CE non è sufficiente a escludere l'obbligo datoriale di verificarne l'idoneità rispetto all'uso concreto.

Nel caso esaminato, un carrello elevatore era stato utilizzato per movimentare fasci di tubi in ferro di notevole lunghezza e peso. Le caratteristiche del carrello e, in particolare, la lunghezza delle forche, non risultavano adeguate all'operazione da eseguire. Durante la movimentazione, lo sbilanciamento del carico provocava la caduta di uno dei fasci, che travolgeva una persona presente nelle vicinanze del mezzo, provocandone la morte.

La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, il fatto che il carrello fosse conforme alla normativa CE e astrattamente funzionante. Ciò che rileva, infatti, è la sua idoneità rispetto alla specifica lavorazione e alle concrete modalità di utilizzo. Nel caso concreto, era inoltre disponibile una gru che avrebbe consentito di effettuare la movimentazione mediante imbracatura dall'alto, evitando le condizioni di rischio determinate dall'impiego del carrello elevatore.

La Cassazione ha quindi ribadito che il datore di lavoro deve non solo mettere a disposizione attrezzature conformi, ma anche verificarne l'adeguatezza rispetto alle operazioni da svolgere, vigilare sulle modalità concrete di utilizzo e impedire prassi operative pericolose, assicurando formazione e supervisione dei lavoratori.

La Corte ha inoltre escluso che la condotta del lavoratore addetto al carrello potesse interrompere il nesso causale. Anche una condotta imprudente o non corretta del lavoratore non esclude, infatti, la responsabilità datoriale quando rimanga nell'ambito del rischio lavorativo che il datore aveva il dovere di governare. L'interruzione del nesso causale può configurarsi soltanto quando la condotta del lavoratore introduca un rischio del tutto eccentrico ed estraneo rispetto a quello che il datore era tenuto a prevenire.

La pronuncia conferma, pertanto, che la conformità CE dell'attrezzatura non esaurisce gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro: occorre verificare che il mezzo sia concretamente idoneo alla lavorazione, adottare modalità operative sicure e impedire l'utilizzo dell'attrezzatura quando, nelle condizioni concrete, essa esponga a rischi non adeguatamente governati.

Cassazione Penale, Sez. IV, 06 agosto 2026, n. 30045

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la [REDACTED]

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta [REDACTED]

sentiti [REDACTED] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni;

[REDACTED]

Fatto

1. La Corte d'Appello [REDACTED], ha confermato la sentenza del Tribunale [REDACTED] di condanna [REDACTED] nella qualità di amministratore unico e direttore di stabilimento [REDACTED], in ordine al delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni [REDACTED]

Con la stessa sentenza è stata confermata anche [REDACTED], nella qualità di direttore tecnico di produzione [REDACTED]

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in separato procedimento è stata applicata la pena concordata fra le parti ad E.E., dipendente [REDACTED], in ordine allo stesso delitto.

1.1. Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle sentenze di merito nel modo seguente. Alla data [REDACTED] a bordo dell'autoarticolato di proprietà della sua ditta, era giunto nel piazzale della [REDACTED] per scaricare diciassette balle di tubolari in ferro contenute nel semirimorchio: aveva abbassato le sponde laterali e sciolto i legacci che tenevano il carico, rimanendo nei pressi del camion per sistemare le funi all'interno della [REDACTED], servendosi di un muletto elettrico dotato di forche lunghe 140 cm, aveva iniziato a scaricare le balle di ferro lunghe 9.5 metri del peso di 1635 kg. ciascuna, inforcandole ad una ad una; ad un certo punto, dopo che il muletto aveva già sollevato sulle forche una balla di ferro, un'altra balla che si trovava sul semirimorchio, a causa dello squilibrio subito dal carico per una spinta inavvertitamente impressa dal muletto, era scivolata dal cassone dal lato opposto, ove si trovava Sirio accovacciato e lo aveva schiacciato causandone il decesso.

Nei confronti [REDACTED] sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza, l'imperizia e l'inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro e in particolare degli artt. 70, 71, comma 1, [D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81](#), per aver messo a disposizione del dipendente E.E. un carrello elevatore non idoneo e adeguato ai lavori da svolgere. Le ridotte dimensioni delle forche del mezzo non consentivano una presa stabile e sicura del materiale da scaricare, sicché E.E., nel tentativo di bilanciare il carico, si era accostato quanto più possibile alla sponda del camion, finendo per imprimere le spinte che avevano determinato la caduta dei tubolari dalla parte opposta.

2. Avverso la sentenza [REDACTED] a mezzo del difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità fra le asserite omissioni addebitate al ricorrente e l'evento mortale.

Secondo il difensore, la Corte, pur dando atto dell'esistenza in azienda di un sistema formale di gestione della sicurezza, non avrebbe esplicitato quale specifica regola cautelare era stata violata in relazione alla scelta del muletto utilizzato per lo scarico e all'organizzazione delle operazioni di movimentazione del carico. La motivazione si sarebbe limitata ad affermare in maniera assertiva che il carrello elevatore era inadeguato allo scarico di un tubo di quel peso e di quelle dimensioni e che i garanti avrebbero dovuto prevedere l'uso di altro mezzo ritenuto più sicuro ovvero il carroponte. I giudici non avevano, tuttavia, chiarito: se e in che misura l'utilizzo del carroponte per quella specifica operazione fosse previsto o anche solo reso necessario dalla procedura aziendale e dal DVR; se ed entro quali limiti l'uso del muletto fosse oggettivamente incompatibile con il tipo di operazione da svolgere, alla luce delle informazioni effettivamente nella disponibilità dei garanti al momento dei fatti.

La Corte - prosegue il difensore - non si è soffermata sul giudizio controfattuale, in quanto si è limitata ad affermare in termini apodittici che se fosse stato utilizzato il carroponte l'evento non si sarebbe verificato, senza illustrare in modo specifico le modalità alternative di esecuzione della manovra con il carroponte, il diverso assetto del rischio che ne sarebbe derivato, le ragioni per cui la condotta imprudente del manovratore del muletto e la condotta della vittima non avrebbero comunque potuto determinare l'evento, anche in presenza del mezzo ritenuto più sicuro.

Infine - conclude il difensore - la motivazione è contraddittoria nella parte in cui, da un lato, richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di comportamento anormale del lavoratore, rischio eccentrico e condotta dal terzo estraneo all'organizzazione aziendale e, dall'altro, esclude l'interruzione del nesso causale, limitandosi a qualificare la condotta del manovratore e quella della vittima come non anormali, senza operare un'effettiva applicazione al caso concreto dei principi richiamati.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, dichiarativo e documentale. La Corte si sarebbe limitata a recepire per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza un effettivo confronto con i motivi e le emergenze istruttorie favorevoli alla tesi difensiva. La Corte avrebbe valorizzato in via esclusiva le dichiarazioni dei funzionari dell'organo ispettivo e dei consulenti tecnici che sostenevano la tesi dell'inadeguatezza del muletto e delle carenze organizzative, senza dare conto delle deposizioni che rappresentavano un quadro diverso a proposito delle procedure di sicurezza effettivamente adottate, della formazione impartita ai lavoratori e delle modalità usuali di scarico dei carichi pesanti.

Analogo vizio, secondo il difensore, si ravvisa nella motivazione in relazione alla valutazione dei documenti difensivi attestanti l'esistenza di procedure aziendali formalizzate per le operazioni di scarico e di movimentazione dei materiali, l'avvenuta formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, l'organizzazione delle figure preposte alla prevenzione, la disponibilità in azienda di diversi mezzi di sollevamento e l'individuazione delle relative modalità d'uso.

3. In esito alla trattazione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

Diritto

1. Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.

2. Il primo motivo, incentrato sulla sussistenza degli addebiti colposi e del nesso di causalità, è infondato.

2.1. Incontestata la dinamica dell'infortunio così come supra descritta, la Corte di appello si è soffermata, in primo luogo, sul nesso di causalità fra la condotta colposa dell'imputato e l'evento.

I giudici hanno spiegato che il datore di lavoro aveva messo a disposizione dei lavoratori attrezzature

inidonee rispetto alla tipologia dei lavori da eseguire. In particolare hanno rilevato:

- che il muletto con forche della lunghezza di soli 140 cm non era idoneo al sollevamento di balle di ferro del peso di 1635 kg e della lunghezza di 9.5 m; proprio per le ridotte dimensioni delle forche il carico sollevato si era sbilanciato e nel tentativo di mantenerlo [REDACTED] si era accostato quanto più possibile alla sponda del camion, finendo per imprimergli delle spinte che avevano determinato la caduta dei tubolari dalla sponda opposta;
- che, pertanto, a prescindere dalla funzionalità e dalla conformità del mezzo alla normativa di sicurezza, era stato l'uso concreto del muletto, nella prassi instauratasi, a rivelarsi inidoneo e frutto di una valutazione non appropriata della operazione da compiere;
- che l'utilizzo di un carroponte, pure presente in azienda, avrebbe consentito l'imbracatura dall'alto delle balle in ferro e tale manovra avrebbe evitato qualunque impatto con il camion e sarebbe valsa a prevenire il rischio di caduta.

I giudici si sono soffermati anche sulla sussistenza del nesso di causa tra l'addebito colposo e l'evento rilevando che la dotazione di un mezzo meccanico idoneo all'attività avrebbe evitato la manovra a cagione della quale si era verificata la caduta dei tubolari, sicché l'evento aveva rappresentato la concretizzazione del rischio che la norma violata mirava a prevenire.

Il percorso argomentativo adottato è coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha chiarito come il datore di lavoro sia responsabile delle lesioni patite dal dipendente, allorquando abbia consentito l'utilizzo di una macchina, pur astrattamente conforme alla normativa CE, nei casi in cui per come nella pratica utilizzata abbia esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, n. [22819](#) del 23/04/2015, Rv. 263498-01; Sez. 4, n. [49670](#) del 23/10/2014, Rv. 261175-01). In maniera coerente, dunque, la Corte ha spiegato le ragioni per cui la conformità alla normativa CE del macchinario, non poteva valere a sollevare il garante dall'obbligo di monitorarne in concreto le modalità di utilizzo.

Anche il passaggio argomentativo della sentenza in cui si dà atto di tale prassi appare esente dalle censure dedotte. La Corte ha motivato sia in ordine alla esistenza della prassi, sia in ordine alla colpevole ignoranza da parte del ricorrente, in coerenza con il principio per cui qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, Sentenza n. [10123](#) del 15/01/2020, Rv. 278608; Sez. 4, n. [26294](#) del 14/03/2018, Rv. 272960-01). In tale senso la Corte ha osservato come fosse compito di A.A. stabilire e sorvegliare le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa di E.E., garantire la sua adeguata formazione e individuare gli strumenti più adeguati allo svolgimento di detta attività.

2.2. La Corte ha anche escluso che il [REDACTED] e dalla vittima potessero avere rilievo ai fini della interruzione del nesso di causalità.

Secondo la Corte, [REDACTED] aveva agito in maniera imperita, ma la sua condotta, svolta nell'ambito delle mansioni affidategli, era stata solo concausale: se fosse stato opportunamente formato in ordine alle modalità di esecuzione dello scarico di merce di tale portata e fosse stato sorvegliato da apposite figure di preposti, egli avrebbe utilizzato altri mezzi, idonei al tipo di mansione da eseguire. Il comportamento di E.E., per quanto imperito, era facilmente prevedibile ed evitabile da parte del ricorrente, garante della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso una adeguata formazione e la previsione di preposti deputati a sovraintendere alla esecuzione delle operazioni, in conformità a quanto stabilito nel DVR.

Analoghe considerazioni sono state formulate con riferimento alla condotta della vittima, che durante le operazioni di scarico era rimasta vicino al camion, esponendosi al rischio caduta.

Il percorso argomentativo appare logico, coerente con i dati di fatto riportati e rispettoso dei principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nella sentenza impugnata, in forza dei quali la

condotta del lavoratore vittima dell'incidente, al pari di quella del lavoratore diverso dalla vittima che abbia posto in essere un contributo causale indipendente, può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, ove sia tale da attivare un rischio esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. [15124](#) del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269603; Sez. 4, n. [5007](#) del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275017). Perché il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente" (Sez. 4, n. [27871](#) del 20/03/2019, Rv.276242-01). Nel caso in esame, la Corte ha spiegato che l'infortunio si era verificato proprio a causa della inosservanza da parte del ricorrente di regole dettate per la prevenzione dell'evento verificatosi.

2.3. Sotto tutti gli aspetti invocati dal ricorrente, dunque, la Corte ha offerto una motivazione adeguata, non manifestamente illogica nelle inferenze tratte dai dati di fatto esaminati e rispettosa dei principi ricavabili dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il secondo motivo, con cui si censura il richiamo, da parte della Corte, ai passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e la mancata disamina delle prove introdotte dalla difesa, è inammissibile per difetto di specificità.

3.1. In linea generale, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni dei provvedimenti di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664; Sez. 5, n.5199 del 29/05/2018, Rv. 274252).

Per quanto attiene al processo di appello, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in presenza di un atto di impugnazione che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice di appello non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche nel caso in cui l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto (ex plurimis, Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406-01; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666). Il riferimento, recettizio o di semplice rinvio, alla sentenza di primo grado (o a un altro atto del procedimento, conosciuto o conoscibile dalle parti), è da considerarsi legittimo, quando il complessivo apparato argomentativo risulti congruo rispetto all'esigenza di confronto con le deduzioni e allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità.

3.2. Ciò premesso, nel caso in esame la Corte ha dato conto (pag. 4) delle censure formulate in sede di impugnazione e ha ad esse replicato in modo completo (pagg. 5 e ss.), sviluppando il percorso argomentativo di cui si è detto nella trattazione del primo motivo.

La doglianza del ricorrente lamenta in maniera generica il mancato confronto con le deduzioni difensive, senza indicare in concreto quali esse fossero, e lamenta, altresì, la mancata considerazione di prove testimoniali e documentali oggetto dell'istruttoria, senza specificare quali esse fossero e senza indicarne la rilevanza ai fini dei temi introdotti. Vero è piuttosto che i motivi sottoposti alla Corte di appello e reiterati in questa sede erano tutti incentrati sul nesso causale, nesso che, come detto, la Corte, con motivazione puntuale e non manifestamente illogica, ha ritenuto, invece, sussistente.

4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 6 agosto 2026.